

Bruxelles, 9 giugno 2015
(OR. en)

9674/15

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0314 (CNS)**

**FISC 68
ECOFIN 456**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9364/15 FISC 52
n. doc. Comm.:	16907/11 FISC 140
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione)

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso della direttiva in oggetto, elaborato sulla scorta della proposta della Commissione (doc. 16907/11 FISC 140). Il testo di compromesso sarà discusso nella riunione del Coreper del 12 giugno 2015 e nella sessione del Consiglio ECOFIN del 19 giugno 2015, come indicato nella nota della Presidenza (doc. 9680/15 FISC 69 ECOFIN 458).

2011/0314 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra
società consociate di Stati membri diversi**

(rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

¹ GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 196.

² GU C 143 del 22.5.2012, pag. 46.

- (1) La direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi¹ ha subito diverse modificazioni. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) In un mercato interno avente le caratteristiche di un mercato nazionale le operazioni tra società di Stati membri diversi non dovrebbero essere assoggettate ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello applicabile alle medesime operazioni effettuate tra società dello stesso Stato membro.
- (3) Attualmente tale condizione non è soddisfatta riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni. Le legislazioni fiscali nazionali, unitamente, ove esistano, alle convenzioni bilaterali o multilaterali, non possono sempre assicurare l'eliminazione della doppia imposizione e la loro applicazione comporta spesso formalità amministrative onerose e problemi di flussi di liquidità per le imprese interessate.
- (4) L'abolizione delle imposte, siano esse riscosse tramite ritenuta alla fonte o previo accertamento, sui pagamenti di interessi e di canoni nello Stato membro da cui essi provengono costituisce la soluzione più idonea per eliminare le formalità e i problemi sopraindicati e per garantire la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere. È particolarmente necessario abolire tali imposte per quanto riguarda i pagamenti del predetto tipo effettuati tra società consociate di Stati membri diversi nonché tra stabili organizzazioni di tali società.

¹ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.

- (5) È necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro.
- (6) È opportuno che l'applicazione di norme antiabuso sia proporzionata e sia funzionale allo scopo specifico di combattere una costruzione o una serie di costruzioni che non è genuina, vale a dire che non rispecchia la realtà economica.
- (7) A tal fine, nel valutare se una costruzione o una serie di costruzioni sia abusiva, è opportuno che le amministrazioni fiscali degli Stati membri intraprendano un'analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti.
- (8) È opportuno che gli Stati membri usino la clausola antiabuso per combattere le costruzioni che sono, nella loro totalità, non genuine, ma possono anche esserci casi in cui singole fasi o parti di una costruzione sono, isolatamente considerate, non genuine. Gli Stati membri dovrebbero poter usare la clausola antiabuso anche per combattere tali fasi o parti specifiche, fatte salve le restanti fasi o parti genuine della costruzione. Questo massimizzerebbe l'efficacia della clausola antiabuso garantendone la proporzionalità. L'approccio "nella misura in cui" può essere efficace nei casi in cui le entità interessate siano di per sé genuine ma, ad esempio, i crediti di qualsiasi natura o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche da cui ha origine il pagamento non siano attribuiti in modo genuino a un contribuente stabilito in uno Stato membro, vale a dire allorché la costruzione, in base alla sua forma giuridica, trasferisca tali crediti o concessioni ma le caratteristiche della medesima non rispecchino la realtà economica.

- (9) La presente direttiva deve essere applicabile alle sole società aventi una delle forme enumerate nell'allegato I, parte A, e la finalità è estendere detto elenco per coprire il maggior numero possibile di società soggette a imposta.
- (10) Ai fini dell'ampliamento dell'elenco di entità cui si applica la presente direttiva, è possibile seguire due criteri. In primo luogo si può osservare che molte voci dell'elenco sono più restrittive di quelle incluse nella direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi¹. È importante allineare entrambi gli elenchi e ampliare quello allegato alla presente direttiva.
- (11) In secondo luogo, nell'elenco allegato alla presente direttiva esistono voci identiche o più ampie rispetto a quelle di cui alla direttiva 90/435/CEE e che non devono essere modificate, affinché tali entità possano continuare ad avvalersi dei benefici della presente direttiva.
- (12) L'esenzione fiscale disposta dalla presente direttiva nel caso dei pagamenti effettuati da organizzazioni stabili presuppone che essi rappresentino per la stabile organizzazione spese fiscalmente deducibili nello Stato membro in cui essa è situata, in modo che i benefici di cui alla presente direttiva possano essere negati nel caso in cui la deduzione sia rifiutata, anche quando i pagamenti sono relativi alle sue attività. È importante chiarire che l'esenzione è applicabile nei casi in cui il pagamento rappresenti una spesa sostenuta ai fini dell'attività dell'organizzazione stabile.
- (13) Le norme dovrebbero applicarsi soltanto all'importo dei pagamenti di interessi o di canoni che sarebbe stato concordato dal pagatore e dal beneficiario effettivo in assenza di particolari rapporti tra di loro.

¹ GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

- (14) Occorre inoltre evitare di precludere agli Stati membri la possibilità di adottare le misure appropriate per combattere le frodi o gli abusi.
- (15) Decorsi tre anni dalla data in cui la presente direttiva dev'essere recepita, la Commissione deve riferire in merito all'impatto al Consiglio, al fine di accertare le modalità di conseguimento degli obiettivi.
- (16) Dato che l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire l'introduzione di un regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (17) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito d'applicazione e procedura

1. I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato membro su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società di uno Stato membro.
2. Un pagamento effettuato da una società di uno Stato membro o da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro è considerato proveniente da detto Stato membro, in seguito denominato "Stato d'origine".
3. Una stabile organizzazione è considerata pagatore di interessi o canoni soltanto nella misura in cui i pagamenti in questione rappresentano per la stabile organizzazione spese fiscalmente deducibili sostenute ai fini delle sue attività.
4. Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona.
5. Una stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni:
 - a) nella misura in cui il credito, il diritto o l'utilizzo di informazioni che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione; e

- b) nella misura in cui i pagamenti di interessi o di canoni rappresentino redditi per i quali essa è assoggettata nello Stato membro in cui è situata ad una delle imposte enumerate nell' allegato I, parte B o, in Belgio, all'"impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders", in Spagna all'"Impuesto sobre la Renta de no Residentes" ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
6. Se una stabile organizzazione di una società di uno Stato membro è considerata pagatore o beneficiario effettivo di interessi o canoni, nessun'altra parte di tale società è considerata pagatore o beneficiario effettivo di tali interessi o canoni ai fini del presente articolo.
7. Il presente articolo si applica soltanto se la società che è il pagatore, o la società la cui stabile organizzazione è considerata pagatore, di interessi o canoni è una società consociata della società che è il beneficiario effettivo, o la cui stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo di tali interessi o canoni.
8. Il presente articolo non si applica se gli interessi o canoni sono pagati da o ad una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo di una società di uno Stato membro le cui attività vengono esercitate in tutto o in parte attraverso detta stabile organizzazione.
9. Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà di uno Stato membro di tenere conto, nell'applicazione della propria legislazione fiscale, degli interessi o dei canoni percepiti dalle proprie società, dalle stabili organizzazioni delle proprie società o dalle stabili organizzazioni situate in detto Stato.
10. Uno Stato membro ha la facoltà di non applicare la presente direttiva a una società di un altro Stato membro o ad una stabile organizzazione di una società di un altro Stato membro, qualora le condizioni di cui all'articolo 2, lettera d), non abbiano persistito per un periodo ininterrotto di almeno due anni.

11. Lo Stato d'origine può esigere che il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell'articolo 2 sia comprovato da un certificato al momento del pagamento di interessi o di canoni. Se il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal presente articolo non è stato comprovato al momento del pagamento, lo Stato membro ha la facoltà di esigere una ritenuta alla fonte.
12. Lo Stato d'origine può subordinare l'esenzione a norma della presente direttiva all'emanazione di una decisione con cui l'esenzione è concessa attualmente sulla scorta di un certificato che attesta il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell'articolo 2. La decisione sull'esenzione è emanata entro tre mesi dalla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato d'origine può ragionevolmente richiedere e resta valida per almeno un anno a partire dall'emanazione.
13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, il certificato da presentare resta valido, per ciascun contratto di pagamento, per un periodo non inferiore ad un anno ma non superiore a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e contiene le seguenti informazioni:
 - a) prova della residenza fiscale della società beneficiaria e, ove necessario, dell'esistenza di una stabile organizzazione comprovata dall'autorità tributaria dello Stato membro nel quale la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o nel quale è situata la stabile organizzazione;
 - b) prova della qualità di beneficiario effettivo della società in questione a norma del paragrafo 4 ovvero esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5 qualora una stabile organizzazione riceva il pagamento;
 - c) soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera c), iii), da parte della società beneficiaria;

- d) partecipazione minima ovvero criterio di una quota minima dei diritti di voto di cui all'articolo 2, lettera d);
- e) data a partire dalla quale esiste la partecipazione di cui alla lettera d).

Gli Stati membri possono inoltre richiedere la giustificazione legale dei pagamenti in virtù del contratto (ad es., contratto di prestito o di licenza).

14. Se viene meno il soddisfacimento dei requisiti per l'esenzione, la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ne informa immediatamente la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento e, se lo Stato d'origine lo richiede, la competente autorità di detto Stato.
15. Se la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento ha operato una ritenuta alla fonte cui si applica l'esenzione a norma del presente articolo, un'istanza di rimborso può essere presentata relativamente a tale ritenuta alla fonte. Lo Stato membro può richiedere le informazioni di cui al paragrafo 13. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto. Detto termine è di almeno due anni a decorrere dalla data in cui sono pagati gli interessi o i canoni.
16. Lo Stato di origine rimborsa l'eccedenza di imposta ritenuta alla fonte entro un anno dalla debita ricezione dell'istanza e delle informazioni a sostegno che esso può ragionevolmente richiedere. Se la ritenuta alla fonte non è rimborsata entro detto termine, alla scadenza dell'anno in questione la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ha diritto agli interessi sull'imposta rimborsata, il cui tasso corrisponde al tasso d'interesse nazionale applicabile a casi analoghi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato d'origine.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) "interessi": i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti da titoli e da obbligazioni o prestiti, compresi i premi collegati a detti titoli, obbligazioni o prestiti; le penali per tardivo pagamento non sono considerate interessi;
- b) "canoni": i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, e il software, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; sono considerati canoni i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
- c) "società di uno Stato membro": qualsiasi società che
 - i) ha una delle forme enumerate nell'allegato I, parte A; e
 - ii) secondo la normativa fiscale dello Stato membro in questione, è considerata residente ai fini fiscali in detto Stato membro e non è considerata, ai sensi di una convenzione sulla doppia imposizione sui redditi conclusa con uno Stato terzo, residente ai fini fiscali al di fuori dell'Unione; e

- iii) è assoggettata, senza possibilità di opzione senza esserne esentata, ad una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;
- d) "società consociata": una società è considerata consociata di una seconda società se:
- i) la prima detiene una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale della seconda, oppure
 - i) la seconda detiene una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale della prima, oppure
 - iii) una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale sia della prima sia della seconda.

Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio dell'Unione.

Tuttavia, gli Stati membri possono sostituire il criterio della partecipazione di una quota minima nel capitale con quello di una quota minima dei diritti di voto;

- e) "stabile organizzazione": una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti a imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno.

Articolo 3

Esclusione di pagamenti a titolo di interessi o canoni

1. Lo Stato d'origine non è tenuto a concedere i benefici della presente direttiva nei casi seguenti:
 - a) pagamenti considerati utili distribuiti o capitale rimborsato ai sensi della legislazione dello Stato d'origine;
 - b) pagamenti relativi a crediti recanti una clausola di partecipazione agli utili del debitore;
 - c) pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
 - d) pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione.

2. Qualora, a motivo di particolari rapporti tra il pagatore ed il beneficiario effettivo del pagamento degli interessi o dei canoni, ovvero tra uno di essi ed un terzo, l'importo degli interessi o dei canoni sia superiore all'importo che sarebbe stato convenuto dal pagatore e dal beneficiario effettivo in assenza dei rapporti in questione, le disposizioni della presente direttiva si applicano esclusivamente a quest'ultimo importo, se previsto.

Articolo 4

Norma antiabuso comune

1. La presente direttiva non osta all'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per impedire l'evasione fiscale, frodi o abusi.
2. Gli Stati membri non applicano i benefici della presente direttiva a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

3. Ai fini del paragrafo 2, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

Articolo 5

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 2, lettere c) e d), all'articolo 4 e all'allegato I, parti A e B al più tardi entro il 31 dicembre 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, unitamente ad una tabella di corrispondenza fra le disposizioni nazionali adottate ed i corrispondenti articoli della presente direttiva.

Articolo 6

Riesame

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'incidenza economica della presente direttiva.

Articolo 7

Clausola limitativa

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali che vanno oltre le disposizioni della presente direttiva e sono volte ad eliminare o attenuare la doppia imposizione su interessi e canoni.

Articolo 8

Abrogazione

La direttiva 2003/49/CE, quale modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2018.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

PARTE A

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA c)

- (1) La Società europea o Societas Europaea (SE), quale istituita dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)¹ e dalla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori²;
- (2) la Società cooperativa europea (SCE), quale istituita dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)³ e dalla direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori⁴;
- (3) le società di diritto belga denominate: "naamloze vennootschap/société anonyme", "commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité limitée", "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"/"société coopérative à responsabilité limitée", "coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid"/"société coopérative à responsabilité illimitée", "vennootschap onder firma"/"société en nom collectif", "gewone commanditaire vennootschap"/"société en commandite simple", le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;

¹ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

² GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

³ GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

⁴ GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.

- (4) società di diritto bulgaro denominate: "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "неперсонифицирано дружество", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;
- (5) le società di diritto ceco denominate: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným", "družstvo" e altre società costituite in conformità della legislazione ceca e soggette alla legislazione concernente l'imposta sulla società ceca;
- (6) le società di diritto danese denominate: "aktieselskab" e "anpartsselskab" e altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle "aktieselskaber";
- (7) le società di diritto tedesco denominate: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società;
- (8) le società di diritto estone denominate: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";
- (9) le società costituite o esistenti conformemente al diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell'"Industrial and Provident Societies Act", le "building societies" registrate sotto il regime dei "Building Societies Acts" e le "trustee savings banks" ai sensi del "Trustee Savings Banks Act" del 1989;

- (10) le società di diritto greco denominate: "ανώνυμη εταιρία", "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)" e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all'imposta greca sulle società;
- (11) le società di diritto spagnolo denominate: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato e altre entità costituite in conformità del diritto spagnolo e soggette all'imposta spagnola sulle società ("Impuesto sobre sociedades");
- (12) le società di diritto francese denominate: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles" che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, "coopératives", "unions de coopératives", e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società;
- (13) le società di diritto croato denominate: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću" e altre società costituite in conformità della legislazione croata e soggette all'imposta croata sugli utili;
- (14) le società di diritto italiano denominate: "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", "società cooperative, "società di mutua assicurazione" nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;
- (15) le società εταιρείες di diritto cipriota quali definite nella legislazione relativa all'imposta sui redditi;
- (16) le società di diritto lettone denominate: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

- (17) le società costituite in conformità del diritto lituano;
- (18) le società di diritto lussemburghese denominate: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public", e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;
- (19) le società di diritto ungherese denominate: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";
- (20) le società di diritto maltese denominate: "Kumpaniji ta" Responsabilità Limitata", "Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";
- (21) le società di diritto olandese denominate: "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire vennootschap", "coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;
- (22) le società di diritto austriaco denominate: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", "Sparkassen" e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all'imposta austriaca sulle società;

- (23) le società di diritto polacco denominate: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", "spółka komandytowo-akcyjna", "spółdzielnia", "przedsiębiorstwo państwowe";
- (24) le società commerciali o società di diritto civile aventi forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;
- (25) le società di diritto rumeno denominate: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată" "societati in nume colectiv", "societati in comandita simpla";
- (26) le società di diritto sloveno denominate: "delniška družba", "komanditna delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo", "družba z neomejeno odgovornostjo";
- (27) le società di diritto slovacco denominate: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť", "verejná obchodná", "družstvo";
- (28) le società di diritto finlandese denominate: "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" e "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";
- (29) le società di diritto svedese denominate: "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag" "försäkringsföreningar";
- (30) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.

PARTE B

ELENCO DELLE IMPOSTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA c)

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,
- корпоративен данък in Bulgaria,
- Daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca,
- selskabsskat in Danimarca,
- Körperschaftsteuer in Germania,
- Tulumaks in Estonia,
- corporation tax in Irlanda,
- Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων in Grecia,
- impuesto sobre sociedades in Spagna,
- impôt sur les sociétés in Francia,
- Porez na dobit in Croatia
- imposta sul reddito delle società in Italia,
- φόρος εισοδήματος a Cipro,
- Uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia,
- Pelno mokestis in Lituania,

- impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo,
- Társasági adó in Ungheria,
- Taxxa fuq l-income a Malta,
- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,
- Körperschaftsteuer in Austria,
- Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia,
- imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas in Portogallo,
- impozit pe profit in Romania,
- Davek od dobička pravnih oseb in Slovenia,
- Daň z príjmov právnických osôb in Slovacia,
- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,
- statlig inkomstskatt in Svezia,
- corporation tax nel Regno Unito.

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modificazioni successive

(di cui all'articolo 9)

Direttiva 2003/49/CE del Consiglio

(GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49)

Direttiva 2004/66/CE del Consiglio solo sezione V, punto 3 dell'allegato

(GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35)

Direttiva 2004/76/CE del Consiglio

(GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106)

Direttiva 2006/98/CE del Consiglio solo punto 9 dell'allegato

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 10)

Direttiva	Termini di attuazione nel diritto nazionale	Data di applicazione
2003/49/CE	1° gennaio 2004	1° luglio 2011 ⁽¹⁾⁽²⁾ 1° luglio 2013 ⁽³⁾ 1° gennaio 2015 ⁽⁴⁾
2004/66/CE	1° maggio 2004	—
2004/76/CE	1° maggio 2004	—
2006/98/CE	1° gennaio 2007	—

⁽¹⁾ Applicabile alla Lituania per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1.

⁽²⁾ Applicabile alla Repubblica ceca e alla Spagna per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1 in materia di pagamento di canoni.

⁽³⁾ Applicabile a Grecia, Lettonia, Polonia e Portogallo per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1.

⁽⁴⁾ Applicabile alla Bulgaria per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1.

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 2003/49/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2, lettere a) e b)
Articolo 3, lettera a)	Articolo 2, lettera c) e allegato I, parte B
Articolo 3, lettere b) e c)	Articolo 2, lettere d) ed e)
Articolo 4	Articolo 3
Articolo 5	Articolo 4
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 8
–	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Allegato	Allegato I, parte A
–	Allegato II
–	Allegato III
–	